

Data Retention (e Data Retrieval: ... il problema è dell'utilizzo commerciale della PROFILAZIONE UTENTI)

Autore: Novità

In: Newsgoverno, Novità

La **direttiva 2002/58/CE** ha previsto la possibilità di conservare i dati relativi alle comunicazioni elettroniche (*data retention*).

Esiste tuttavia il ben noto problema di prevenire sistemi extralegali di intercettazione delle comunicazioni.

Consiglio dei ministri europeo e Commissione europea hanno elaborato differenti progetti.

Le Autorità nazionali Garanti della Privacy si sono reiteratamente pronunciate negativamente in merito alla Proposta della Commissione per una Direttiva sulla Conservazione dei Dati.

In seguito ai lunghi e contrastanti dibattiti sulla **data retention**, il Consiglio dei Ministri europei della Giustizia ha deciso di dare il via ad una direttiva che sia condivisa e accettata dall'Unione Europea. Ha infatti deliberato di sottoporla all'approvazione dell'Europarlamento, il quale ha da sempre manifestato un'evidente contrarietà alla detenzione dei dati protratta per un anno.

In realtà, la decisione del Consiglio sembra essere il frutto di una serie di pressioni che testimoniano il consolidarsi di una situazione tesa e difficile.

Da un lato, infatti, i Parlamentari europei hanno minacciato di ricorrere alle vie legali qualora i Ministri europei avessero assunto decisioni autonome; dall'altro, Charles Clarke, Ministro degli Interni britannico, ha avvertito i Parlamentari che se entro l'anno non saranno compiuti significativi progressi nella preparazione della direttiva, allora i Ministri europei andranno avanti da soli per la propria strada.

D'altra parte, il Regno Unito avrebbe preferito ricorrere ad un accordo extraparlamentare che avrebbe portato alla stesura della direttiva sulla data retention in tempi assai piú brevi.

Il voto emesso dal Parlamento europeo / Commissione Giustizia e Affari interni porterà alla **possibilità di detenere i dati tlc per 6 / 12 mesi** e obbligherà gli Stati membri a rimborsare le imprese per i costi che esse incontreranno a motivo dell'applicazione delle misure.

Il nuovo orientamento ? quello di chiedere agli operatori di telefonia ed agli Internet Provider di conservare i dati di traffico per un periodo che parta da un minimo di dodici mesi per la telefonia, e di sei mesi per il traffico internet.

La retention, però, non riguarderà i contenuti delle comunicazioni, ma sarà circoscritta alle seguenti indicazioni: nominativi degli interlocutori impegnati nella conversazione, data e orario della stessa, mittente e destinatario di un'e-mail.

L'Italia, invece, continuerà indisturbata per la sua strada. Se infatti (come da previsione) la direttiva indicherà solo i limiti minimi e non anche i limiti massimi di conservazione dei dati, il nostro Stato continuerà ad applicare il **Decreto Pisanu** conservandoli tutti sino al prossimo 31 dicembre 2007.

?

Il problema connesso, ma ancor meno risolto, è tuttavia quello della c.d. **PROFILAZIONE DEL SINGOLO UTENTE**, cioè della possibilità molto semplice, con le attuali tecnologie informatiche di conoscere silenziosamente le capacità e le preferenze del singolo utente in rete, sfruttando poi commercialmente il risultato di tali conoscenze. Ad esempio, se un gestore informatico può effettuare una ricognizione degli accessi al web e se avrà magari anche la possibilità di immagazzinare i files di metatag generati, dopo un certo periodo saprà molto di questo utente, dei suoi usi, conoscenze, desideri, ecc...

Ad esso è collegato il problema della **tracciabilità dei percorsi in rete del singolo utente** (cosa che dovrebbe essere proibita addirittura dall'attuale normativa sulla privacy, anche per i dipendenti di impresa che utilizzano il pc aziendale), nonché quello dell'**immagazzinamento di tali dati**.

Se poi tutto questo verrà utilizzato da qualcuno, non per fini commerciali più o meno indiretti, ma per motivi criminali, gli effetti potranno essere ben peggiori !

?

Infine, sia il primo che il secondo dei problemi accennati vanno a integrare la problematica relativa al trattamento dei dati personali ed in particolare di quelli relativi ai costumi finanziari?

Il Garante per la protezione dei dati personali (o Autorità Privacy), nella Newsletter 24/30 novembre 2003, ha espressamente affermato che **le sofferenze sanate vanno cancellate, non basta oscurarle**. Non cioè sufficiente sospendere temporaneamente la consultazione dei nominativi da parte delle banche.

Il principio, già contenuto nel **Provvedimento 31.07.2002** sulle cosiddette "centrali rischi" private, è stato ribadito così dall'Autorità garante in una recente Pronuncia [1].

Pertanto **Commette un illecito la "centrale rischi" privata che conserva nel proprio archivio, consultabile da un ampio numero di istituti e banche che erogano credito al consumo, il nominativo di una persona che ha restituito da più di un anno, senza perdite per la società seppure con qualche ritardo, un prestito**. Non è quindi sufficiente sospendere temporaneamente la visibilità dei dati personali: occorre cancellarli.

?

?

IL CENTRO SERVIZI CONSUMATORI

(network nazionale, con sede in Roma, a Via Stazione San Pietro n. 57 - 066380336 - assoutenti.lazio @ libero.it)

? a disposizione per info e azioni

?

[1] L'interessato ricorrente lamentava di essere ancora inserito nella predetta banca dati, nonostante fosse trascorso più di un anno da quando aveva integralmente sanato la propria posizione debitoria. A causa del permanere di questa segnalazione di "sofferenza", al consumatore erano stati rifiutati alcuni finanziamenti da diversi istituti di credito. In un primo momento, il consumatore aveva presentato un'istanza alla "centrale rischi" per chiedere la cancellazione dei dati allegando una quietanza liberatoria datata aprile 2002 rilasciata dalla banca che gli aveva erogato il prestito.

Questa documentazione non veniva però ritenuta sufficiente dalla "centrale rischi" che faceva decorrere invece l'estinzione del debito non da aprile, bensì da una data successiva rispetto alla quale, al momento della presentazione della richiesta di cancellazione, non era ancora trascorso un anno. Insoddisfatto, il consumatore presentava ricorso all'Autorità.

Nel corso del procedimento la società resistente ribadiva quanto già comunicato al consumatore, ma in considerazione della quietanza di aprile 2002 disponeva il blocco temporaneo della visibilità del nominativo del ricorrente in attesa delle decisioni dell'Autorità.

Tuttavia questa misura "temporanea" e interlocutoria non risulta conforme a quanto affermato dal Garante nel provvedimento generale sulle "centrali rischi" il quale sottolinea "la necessità che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalla centrale rischi private entro un anno dalla loro regolarizzazione". Alla società è stato quindi ordinato di cancellare il nominativo del consumatore entro tre giorni dalla ricezione del provvedimento del Garante.

<https://www.diritto.it/data-retention-e-data-retrival-il-problema-e-dell-utilizzo-commerciale-della-profilazione-utenti/>